

DELIBERAZIONI

Deliberazioni in merito all'acquisto di azioni proprie nonché di azioni della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. ed alle modalità relative alla disposizione delle stesse; revoca della precedente autorizzazione attribuita in data 27 ottobre 2000 e contestuale attribuzione di una nuova autorizzazione

Signori Azionisti,

L'assemblea del 27 ottobre 2000 aveva autorizzato la società ad acquistare, e successivamente a cedere, fino ad un massimo di n. 50.000.000 azioni proprie ordinarie e/o di risparmio nonché fino ad un massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio della controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. per un controvalore complessivo di L. 50.000 milioni.

Alla data della chiusura del bilancio, la società possedeva n. 5.744.000 azioni di risparmio di GIM S.p.A., corrispondenti al 3,54% dell'intero capitale ed al 42,04% delle azioni di risparmio in circolazione, acquistate per un controvalore di L. 14.460 milioni per un prezzo medio unitario di L. 2.515 ovvero di € 1,30, avendo costituito in bilancio una apposita riserva di pari importo.

Poiché tale autorizzazione verrà a scadere il prossimo 27 aprile 2002, Vi proponiamo di revocarla per sostituirla contestualmente con una nuova così da non limitare l'operatività della società, consentendole di essere presente sul mercato con continuità agendo con la massima trasparenza ed assicurando la parità di trattamento tra gli azionisti.

La nuova autorizzazione interesserà sempre un massimo di n. 50.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio della società, pari al 7,12% dell'intero capitale, ed un massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio di GIM S.p.A., pari al 7,39% dell'intero capitale di tale società.

Per quanto riguarda le azioni di GIM S.p.A., si è tenuto altresì conto della autorizzazione deliberata dalla assemblea degli azionisti della stessa in data 19 aprile 2000 per l'acquisto di massime n. 4.220.000 azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, corrispondenti al 2,59% dell'intero suo capitale, e della proposta di rinnovo di tale autorizzazione che sarà presentata alla prossima assemblea della predetta società in corso di convocazione per il 25/26 ottobre 2001.

Vi ricordiamo poi che gli attuali valori nominali unitari delle azioni di GIM S.p.A. e di SMI S.p.A. sono rispettivamente di L. 2.000 e di L. 1.000 e che le medesime assemblee degli azionisti che esamineranno le autorizzazioni in parola dovranno anche pronunciarsi, naturalmente ciascuna per quanto di propria competenza, sulla proposta di convertire tali valori ad € 1 ed ad € 0,50. Il valore nominale delle azioni proprie che sarà quindi possibile acquistare corrisponde attualmente a L. 50.000.000.000, ovvero ad € 25.822.844,95, importo che, a seguito della conversione del capitale nella nuova unità di conto, si ridurrà ad € 25.000.000. Analogamente, per le azioni di GIM S.p.A., il valore nominale attuale di L. 24.000.000.000, ovvero € 12.394.965,57, si ridurrà ad € 12.000.000.

In nessun caso gli acquisti di azioni potranno comunque superare i limiti per SMI S.p.A. del 7,12% dell'intero capitale e per GIM S.p.A. del 7,39% sempre dell'intero capitale, assicurando così il rispetto di quanto disposto dagli articoli 2357 comma III° e 2359 bis comma III° c.c., tenendo anche conto delle azioni già acquistate e non cedute e della autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata da GIM S.p.A. come sopra ricordato.

Il controvalore delle azioni GIM S.p.A. e SMI S.p.A. complessivamente acquistabili non potrà essere superiore a L. 50.000.000.000 (pari a € 25.822.844,95), importo inferiore agli utili non distribuiti ed a tal fine disponibili, ovvero L. 85.799 milioni (pari a € 44.311,48 milioni), così come risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2001 dopo la sua eventuale approvazione da parte dell'assemblea e tenuto conto del dividendo proposto.

L'autorizzazione all'acquisto avrà una durata di 18 mesi con decorrenza iniziale dalla data della presente deliberazione assembleare e potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in una o più volte ed il prezzo di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore del 15% alla media dei rispettivi prezzi di riferimento degli strumenti finanziari interessati registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione. Le successive operazioni di vendita delle azioni eventualmente acquistate, anche con riferimento a quelle proprie e della controllante già acquistate in esecuzione di precedenti analoghe autorizzazioni, potranno essere effettuate senza alcuna limitazione, anche temporale, in una o più volte.

Gli strumenti finanziari saranno acquistati sul mercato nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla normativa vigente al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Per le operazioni di vendita, la società potrà invece agire con la massima discrezionalità.

Se siete d'accordo, Vi proponiamo pertanto l'adozione della seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in Firenze, il 25/26 ottobre 2001,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale;
- viste le disposizioni di legge in materia nonché quelle emanate dalle autorità competenti;
- tenuto conto delle deliberazioni assunte dalla controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. in data 19 aprile 2000 e di quelle poste all'ordine del giorno della assemblea degli azionisti della predetta società in corso di convocazione per i giorni 25/26 ottobre 2001;

DELIBERA

- di revocare l'autorizzazione ad acquistare, e successivamente a cedere, azioni ordinarie e/o di risparmio, proprie e della controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A., così come deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 ottobre 2000;
- di autorizzare contestualmente la società ad acquistare, anche in più volte, fino ad un massimo di complessive:
 - n. 50.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.,
 - n. 12.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

alle seguenti condizioni:

- importo massimo: L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95);
- durata: 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
- prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore del 15% alla media dei rispettivi prezzi di riferimento dei singoli strumenti finanziari registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;
- il valore nominale delle azioni acquistate, tenendo conto anche di quelle già acquistate e non cedute, non dovrà essere superiore rispettivamente al 7,39% dell'intero capitale di GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. ed al 7,12% di quello di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.;
- l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili portati a nuovo fino ad un massimo di L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95), quali risultanti dal bilancio approvato al 30 giugno 2001 e dopo il pagamento del dividendo proposto, costituendo una corrispondente riserva azioni proprie nei modi e nei limiti di legge;
- l'acquisto sarà effettuato sul mercato secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- di autorizzare la società a cedere, senza limiti di tempo, le azioni proprie e della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A., ordinarie e/o di risparmio, eventualmente acquistate anche in esecuzione di precedenti analoghe autorizzazioni e ciò anche prima di aver esaurito gli acquisti. La cessione dei predetti strumenti finanziari potrà avvenire senza alcuna limitazione, anche temporale, in una o più volte, mediante modalità determinate discrezionalmente dalla società;
- di conferire ogni potere e facoltà agli organi della società affinché provvedano a dare esecuzione agli acquisti ed alle cessioni degli strumenti finanziari in parola e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare in merito all'acquisto di azioni proprie e della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

Signori Azionisti,

gli Amministratori Vi propongono di deliberare in merito all'acquisto di azioni proprie e della società controllante GIM come meglio risulta dalla relazione chiara e motivata che contiene la relativa proposta.

Nulla osta affinché l'assemblea approvi la predetta proposta.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale

Modifica degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione per il controllo contabile della relazione semestrale anche consolidata attribuiti in data 28 ottobre 1999 a Deloitte & Touche S.p.A. in ragione della proposta di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare in merito alla modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente assemblea.

Le motivazioni di tale cambiamento Vi sono illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione dedicata all'adozione di alcune modifiche statutarie.

Qualora tale proposta venga da Voi approvata, nel rispetto della comunicazione DAC/RM/96003558 lett.D.1.3. emanata da CONSOB in data 18 aprile 1996, sarà necessario provvedere alla modifica parziale dell'incarico conferito dall'assemblea del 28 ottobre 1999 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Infatti, l'incarico in parola è relativo alla revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2000, 2001 e 2002 ed alla revisione per il controllo contabile delle relazioni semestrali anche consolidate al 31 dicembre 1999, 2000 e 2001, le cui prossime scadenze non sarebbero quindi più compatibili con quelle future in caso di approvazione del cambiamento di data ricordato.

Conseguentemente, tenuto conto che la durata degli incarichi non può essere superiore a tre esercizi come previsto dall'art. 159 comma IV° del TUIF e subordinatamente all'approvazione in sede straordinaria della delibera di cambiamento della data di chiusura dell'esercizio, Vi proponiamo di limitare tale incarico per la sua parte residua all'esercizio in corso che, in caso di approvazione della modifica statutaria in parola, chiuderà il 31 dicembre 2001, con l'implicazione di far venire meno l'incarico relativo alla relazione semestrale inizialmente prevista per la medesima scadenza temporale. Le predette variazioni implicano anche alcune modifiche all'incarico a suo tempo approvato dall'assemblea, così come dettagliato nell'integrazione predisposta dalla società di revisione. In particolare, Vi precisiamo che il compenso complessivo per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato al prossimo 31 dicembre sarà L. 26.000.000 per un totale di 465 ore.

Se siete d'accordo, Vi proponiamo pertanto l'adozione della seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti ordinari di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in Firenze il 25/26 ottobre 2001,

- sentite la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta di Deloitte & Touche S.p.A.,
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 1999 in merito agli incarichi attribuiti a Deloitte & Touche S.p.A.,
- subordinatamente alla approvazione, da parte della odierna assemblea degli azionisti riunitasi in sede straordinaria, della proposta di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di modificare, per la parte residua dell'incarico in corso alla data odierna, le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 159 del D.L. 24 febbraio 1998 n. 58 dall'assemblea del 28 ottobre 1999 relativamente all'incarico conferito a Deloitte & Touche S.p.A. riferendolo alla attività di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2001;
2. di determinare, sulla base di un preventivo predisposto secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con la propria comunicazione DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, in complessive L. 26.000.000 il compenso spettante a Deloitte & Touche S.p.A. relativamente al bilancio d'esercizio (L. 10.000.000) ed al bilancio consolidato (L. 16.000.000) al 31 dicembre 2001, confermando le ulteriori moda-

lità e condizioni dell'incarico in parola così come deliberati in sede di suo conferimento iniziale, giusta deliberazione dell'assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 1999. I predetti compensi non sono comprensivi delle spese vive, che verranno riaddebitate al costo, e verranno aggiornati qualora dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili nel rispetto della sopra ricordata deliberazione della CONSOB.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare in merito agli incarichi di revisione conferiti in data 28 ottobre 1999 a Deloitte & Touche S.p.A. a seguito della proposta di modificare la data di chiusura dell'esercizio dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare la modifica dell'incarico di revisione già conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dalla assemblea del 28 ottobre 1999 anche a seguito di circostanziato parere letto dal Collegio Sindacale in quella assemblea.

Per i motivi esposti chiaramente nella relazione degli Amministratori, il Collegio Sindacale è favorevole affinché l'assemblea approvi quanto proposto.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale

PARTE STRAORDINARIA

Conversione del valore nominale da L. 1.000 ad € 0,50 di ciascuna delle n. 701.883.760 azioni costituenti il capitale sociale da attuarsi mediante riduzione dello stesso da L. 701.883.760.000 ad € 350.941.880 ed accredito a riserva legale dell'importo corrispondente di € 11.550.830,21; adeguamento dell'entità percentuale del privilegio riservato alle azioni di risparmio con modifica degli artt. 4 (Capitale) ed 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri

Signori Azionisti,

il prossimo 31 dicembre 2001 termina il periodo di transizione per l'introduzione dell'euro e, nel rispetto della normativa in materia, Vi proponiamo la conversione nella nuova unità di conto del valore nominale delle azioni che costituiscono il capitale sociale.

Come consentito dall'art. 17 comma VI° del D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998, Vi proponiamo di procedere alla suddetta conversione adottando il nuovo valore nominale di € 0,50 per ciascuna delle azioni ordinarie e di risparmio che costituiscono il capitale sociale, che passa quindi da L. 701.883.760.000 ad € 350.941.880, e destinando a riserva legale la differenza di € 11.550.830,21. Al riguardo, Vi diamo atto che tale riduzione del capitale è pari al 3,19% del suo ammontare complessivo, inferiore quindi al limite massimo del 5% di cui alla sopra ricordata disposizione legislativa.

La riduzione del valore nominale delle azioni comporta, al fine della salvaguardia economica del privilegio riconosciuto alle azioni di risparmio dall'art. 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale, un incremento dello stesso dal 7% al 7,24% (in ragione di anno) come pure della maggiorazione rispetto al dividendo spettante alle azioni ordinarie dal 2% al 2,07% (in ragione di anno) del loro nuovo valore nominale di € 0,50.

In ragione di quanto sopra, gli artt. 4 (Capitale) ed 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale vengono modificati ed aggiornati, mentre l'art. 26 (Liquidazione della Società) viene mantenuto nel suo testo attuale.

RicordandoVi che la presente deliberazione sarà sottoposta anche alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio, Vi proponiamo l'adozione della seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti ordinari di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede straordinaria in Firenze, il 25/26 ottobre 2001, sentite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. di convertire da Lire in Euro il valore nominale delle n. 701.883.760 azioni ordinarie e di risparmio che costituiscono il capitale sociale come segue:
 - adozione del nuovo valore nominale di € 0,50 per ciascuna delle n. 644.667.428 azioni ordinarie e delle n. 57.216.332 azioni di risparmio;
 - conversione del capitale sociale, con la conseguente sua riduzione, da L. 701.883.760.000 ad € 350.941.880;
 - destinazione a riserva legale della differenza di € 11.550.830,21;
 - di modificare l'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 4 – Capitale

Il capitale sociale è di L. 701.883.760.000 (settecentounmiliardiotocentottantatremilionisettecentosessantamila) rappresentato da n. 701.883.760 (settecentounmilioniotocentottantatremilasettecentosessanta) azioni, di cui n. 644.667.428 (seicentoquarantaquattromilioniseicentosessantasettemilaquattrocentoventotto) ordinarie e n. 57.216.332 (cinquantasettemilioniduecentosedicimilatrecentotrentadue) di risparmio, tutte del valore nominale di L. 1.000 (mille) ciascuna.

NUOVO TESTO

Art. 4 – Capitale

Il capitale sociale è di € 350.941.880 (trecentocinquantamilioninovecentoquarantunomilaottocentottanta) rappresentato da n. 701.883.760 (settecentounmilioniotocentottantatremilasettecentosessanta) azioni, di cui n. 644.667.428 (seicentoquarantaquattromilioniseicentosessantasettemilaquattrocentoventotto) ordinarie e n. 57.216.332 (cinquantasettemilioniduecentosedicimilatrecentotrentadue) di risparmio, tutte del valore nominale di € 0,50 (zerovirgolacinquanta) ciascuna.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie e di risparmio sono determinati ed indicati nel presente statuto anche in conseguenza delle operazioni di cui al successivo art. 7, dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e di warrant eventualmente emessi, nonché delle ulteriori emissioni di azioni di risparmio aventi le caratteristiche di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 9 aprile 1981, emesse fino a concorrenza della metà del capitale sociale e da assegnare in via di conversione di azioni ordinarie o da riservare in opzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nonché alle obbligazioni convertibili.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie e di risparmio sono determinati ed indicati nel presente statuto anche in conseguenza delle operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

3. di attribuire conseguentemente alle azioni di risparmio in sede di distribuzione dell'utile annuale un importo fino alla concorrenza del 7,24% (in ragione di anno) del loro nuovo valore nominale di € 0,50, elevando la maggiorazione rispetto al dividendo spettante alle azioni ordinarie dal 2% al 2,07% (in ragione di anno) e modificando l'art. 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 8 – Utile d'Esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del due per cento di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

NUOVO TESTO

Art. 8 – Utile d'Esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del 7,24% *in ragione di anno* (settevirgolaventi-quattro) del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,24% *in ragione di anno* (settevirgolaventi-quattro) del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari *al 2,07% in ragione di anno* (duevirgolazero-sette) del loro valore nominale.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

4. di dare mandato al Presidente, ai Vice Presidenti nonché all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, di eseguire le deliberazioni di cui sopra nonché di accettare ed introdurre nelle medesime, anche con atto unilaterale, le modifiche, purché non sostanziali, che fossero richieste e/o risultassero necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea straordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare la conversione del valore nominale delle azioni da lire italiane a euro

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare la conversione del valore nominale da L. 1.000 a € 0,50 di ciascuna azione insieme ad altre modifiche tecniche, così come esposto nella relazione degli Amministratori che risulta chiara e motivata.

Nulla osta affinché l'assemblea approvi quanto proposto.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale

Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 2 (Sede), art. 7 (Delega agli Amministratori), art. 10 (Convocazione dell'Assemblea), art. 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), art. 12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea), art. 13 (Presidenza dell'Assemblea), art. 14 (Amministrazione della Società), art. 16 (Cariche Sociali), art. 19 (Delega dei Poteri), art. 22 (Collegio Sindacale), art. 23 (Esercizio Sociale); modifica della numerazione e della titolazione dei seguenti articoli dello stesso: art. 15 (Durata in Carica degli Amministratori), art. 17 (Adunanze del Consiglio) ed art. 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio); deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri

Signori Azionisti,

in occasione della introduzione dell'Euro, evento che impone l'adeguamento in tal senso dell'art. 7 (Delega degli Amministratori), riteniamo di proporre ulteriori modifiche allo statuto sociale in parte dettate da novità legislative e da esigenze pratiche, quale il trasferimento della sede secondaria (art. 2 Sede) in Firenze in Via dei Barucci n. 2 ed in parte dirette a meglio chiarire l'ambito di applicazione di alcuni suoi articoli.

L'intervento sull'art. 7 interessa appunto la conversione dell'unità monetaria di riferimento della delega a suo tempo conferita agli amministratori ex artt. 2420 ter e 2443 c.c. da Lire ad Euro ed il suo arrotondamento per difetto da € 258,2 milioni ad € 250 milioni. Si è inoltre provveduto ad alcune modifiche formali del suo testo.

In merito alle disposizioni che regolano l'intervento in assemblea, riteniamo opportuno il rinvio alla normativa vigente nelle nuove formulazioni proposte per gli artt. 10 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) relativamente alle operazioni di deposito di cui all'art. 2470 del Codice Civile alla luce della avvenuta dematerializzazione dei certificati azionari. Inoltre, è meglio precisato il coordinamento con le disposizioni relative all'esercizio del voto per corrispondenza, consentito dall'art. 11, ed al deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 22).

Le modifiche che riguardano gli artt. 12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea) e 13 (Presidenza dell'Assemblea) sono invece dirette ad integrare le disposizioni già presenti nei predetti articoli in tema di regolamentazione delle assemblee.

Nell'art. 14 (Amministrazione della Società) è stato aggiunto che anche i Vice Presidenti, insieme con il Presidente e gli Amministratori Delegati, hanno il compito di riferire al Collegio Sindacale. Si è invece escluso da tale elencazione il Comitato Esecutivo, al quale comunque partecipa istituzionalmente il Presidente (art. 19 Delega dei Poteri), ritenendo l'obbligo di informazione di cui all'art. 150 del TUIF riferibile comunque ai singoli amministratori. Inoltre, è stato previsto che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire al suo interno altri Comitati oltre a quello esecutivo, attribuendo loro specifiche competenze e poteri. In tal modo si vuole sottolineare la scelta di sviluppare l'operatività della società secondo linee di corporate governance anche autonome ed alternative rispetto a quelle attualmente individuate dal Codice di Autodisciplina.

Al fine di migliorare l'aspetto sistematico dello statuto, il successivo art. 15 (Durata in carica degli Amministratori) è stato modificato sia nella sua titolazione, che diviene "Comitato Esecutivo", sia nel testo, recependo sostanzialmente il contenuto dell'art. 19 (Delega di Poteri).

L'art. 16 (Cariche Sociali) è stato parzialmente modificato per armonizzarne il testo con quelli dei nuovi artt. 14 e 15, mentre il vecchio testo dell'art. 15 (Durata in Carica degli Amministratori) è stato riportato per esteso nell'art. 17, che assume tale titolazione, con la conseguente modifica di numerazione ed anche di titolazione degli artt. 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio).

Abbiamo poi ritenuto che, in considerazione del nuovo ruolo che sta assumendo il Collegio Sindacale, fosse opportuno intervenire sull'art. 22 (Collegio Sindacale) nel senso che il Consiglio di Amministrazione non mantenesse la facoltà di presentare una propria lista per la nomina dei membri di tale organo, riservandola invece esclusivamente ai soli azionisti. Inoltre, sono state precisate alcune modalità in merito alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sostituzione dei suoi componenti.

In merito ai requisiti richiesti ai componenti del Collegio Sindacale, Vi ricordiamo poi che l'art. 1 comma III° del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 dispone che lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati debba indicare i requisiti professionali alternativi a quello della iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili previsto dal I° comma del medesimo articolo. Tali requisiti, precisa la disposizione in parola, sono da individuarsi in esperienze maturate nelle materie e nei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Vi proponiamo quindi di precisare nell'art. 22 (Collegio Sindacale) che i componenti del Collegio Sindacale debbono naturalmente possedere i requisiti previsti dalla legge e che, come requisito professionale alternativo, sia considerata materia e settore strettamente attinente quello della società l'industria metallurgica nel suo complesso, industria nella quale dovranno quindi avere una comprovata esperienza.

Infine, riteniamo che le recenti operazioni societarie compiute sulla struttura delle partecipazioni in Germania consiglino di riportare la data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno, e ciò con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente assemblea che sarà quindi di soli sei mesi, modificando conseguentemente l'art. 23 (Esercizio Sociale).

Se siete d'accordo, Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti ordinari di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede straordinaria in Firenze il 25/26 ottobre 2001, sentite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. di trasferire, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la sede secondaria in Firenze da Borgo Pinti n. 97/99 a Via dei Barucci n. 2, modificando conseguentemente l'art. 2 (Sede) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Roma, Via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99; il Consiglio di Amministrazione può istituire, ed eventualmente sopprimere, altrove, anche all'estero, uffici, succursali ed agenzie.

NUOVO TESTO

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Roma, Via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze, *Via dei Barucci n. 2*; il Consiglio di Amministrazione può istituire, ed eventualmente sopprimere, altrove, anche all'estero, uffici, succursali ed agenzie.

2. di convertire da Lire ad Euro l'unità monetaria di riferimento della delega conferita agli amministratori in data 27 ottobre 2000 ex artt. 2420 ter e 2443 c.c., arrotondandone per difetto l'entità economica da € 258.228.449,544 ad € 250.000.000, modificando l'art. 7 (Delega degli Amministratori) dello statuto sociale per la sua parte formale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 7 – Delega agli Amministratori

Con delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2000, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà, per il periodo massimo di cinque anni dalla detta deliberazione, di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni, eventualmente munite di warrant, sia ordinarie che di risparmio, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché quella di emettere in una o più volte obbligazioni, eventualmente munite di warrant e/o convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché solo warrant, per un ammontare nominale massimo complessivo di L. 500.000.000.000 (cinquecentomiliardi), ivi compreso l'aumento del capitale sociale al servizio delle obbligazioni convertibili e/o dei warrant che fossero emessi.

NUOVO TESTO

Art. 7 – Delega agli Amministratori

Con delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2000, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà, *da esercitarsi anche frazionatamente in una o più volte per il periodo massimo di cinque anni dalla data della detta deliberazione e con facoltà di abbinare warrant agli strumenti finanziari di nuova emissione, di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché quella di emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni nei limiti di cui sopra,* nonché solo warrant, per un ammontare nominale massimo complessivo di € 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), ivi compreso l'aumento del capitale sociale al servizio delle obbligazioni convertibili e/o degli warrant che fossero emessi.

La delega ad emettere in una o più volte obbligazioni, così come sopra descritta, dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt. 2410 e 2420 bis del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti per le operazioni di cui sopra tutti i necessari poteri, compresi quelli di definire i prezzi di emissione (tenuto conto dell'interesse sociale, del patrimonio netto della società e dei corsi di borsa del titolo), rapporti di conversione, termini, modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione e la liberazione delle nuove azioni ed obbligazioni, ivi compresa la facoltà di collocare pure presso terzi i diritti di opzione eventualmente non esercitati, come pure di utilizzare quanto previsto dall'art. 2441 comma 7 del Codice Civile, nonché di richiedere la quotazione dei titoli di nuova emissione alle borse valori nazionali ed estere. Al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del suo Presidente, dei suoi Vice Presidenti nonché dell'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, sono stati inoltre conferiti, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per aggiornare il testo degli artt. 4 e 7 dello statuto sociale in ragione dell'eventuale esercizio anche parziale della delega qui conferita e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi nonché per provvedere al deposito delle relative attestazioni di legge e del nuovo testo dello statuto sociale.

La delega ad emettere in una o più volte obbligazioni, così come sopra descritta, dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt. 2410 e 2420 bis del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti per le operazioni di cui sopra tutti i necessari poteri, compresi quelli di definire i prezzi di emissione (tenuto conto dell'interesse sociale, del patrimonio netto della società e dei corsi di borsa del titolo), rapporti di conversione, termini, modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione e la liberazione *degli strumenti finanziari di nuova emissione*, ivi compresa la facoltà di collocare pure presso terzi i diritti di opzione eventualmente non esercitati, come pure di utilizzare quanto previsto dall'art. 2441 comma 7 del Codice Civile, nonché di richiedere la quotazione dei titoli di nuova emissione alle borse valori nazionali ed estere. Al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del suo Presidente, dei suoi Vice Presidenti nonché dell'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, sono stati inoltre conferiti, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per aggiornare il testo degli artt. 4 e 7 dello statuto sociale in ragione dell'eventuale esercizio anche parziale della delega qui conferita e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi nonché per provvedere al deposito delle relative attestazioni di legge e del nuovo testo dello statuto sociale.

3. di modificare l'art. 10 (Convocazione dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quella della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'assemblea straordinaria di terza convocazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito presso un primario Istituto di credito delle stesse azioni al fine della partecipazione all'assemblea.

NUOVO TESTO

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'*assemblea di seconda e di terza convocazione*. *In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.*

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando *copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.*

4. di modificare l'art. 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 11 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Gli azionisti, ancorché già iscritti nel libro soci, non possono intervenire in assemblea se non abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le modalità fissate dalla normativa in materia.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.

NUOVO TESTO

Art. 11 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla normativa vigente in materia.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza *nel rispetto delle modalità indicate nell'avviso di convocazione.*

La società, anche tramite gli intermediari autorizzati, rilascerà agli azionisti che ne facciano richiesta la scheda di voto per corrispondenza predisposta in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, osservate le modalità richieste dall'avviso stesso.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce *alla certificazione prevista dalla normativa vigente.*

5. di modificare l'art. 12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 12 – Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, e la validità delle relative deliberazioni, sono regolate dalle disposizioni della legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; determinare la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, nonché proclamarne l'esito.

Gli interventi di ciascun azionista saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'azionista dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

NUOVO TESTO

Art. 12 – Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, e la validità delle relative deliberazioni, sono regolate dalle disposizioni della legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; *garantire il corretto svolgimento dei lavori*; dirigere e regolare la discussione; determinare la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, nonché proclamarne l'esito.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.

6. di modificare l'art. 13 (Presidenza dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 13 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso proposto salvo il caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

NUOVO TESTO

Art. 13 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso proposto salvo il caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Gli interventi di ciascun azionista saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'azionista dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

7. di modificare l'art.14 (Amministrazione della Società) come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 14 – Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a dodici amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge o per statuto siano demandati alla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

NUOVO TESTO

Art. 14 – Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a dodici amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge o per statuto siano demandati alla assemblea; *il Consiglio può costituire al suo interno Comitati, fissandone le competenze ed i poteri.*

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, *i Vice Presidenti* e gli Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

8. di trasferire il testo e la titolazione dell'art. 15 (Durata degli Amministratori) dello statuto sociale al successivo art. 17 (Adunanze del Consiglio) dello stesso, come anche in appresso indicato, modificando la titolazione ed il testo dell'art. 15 medesimo e recependo sostanzialmente il testo dell'art. 19 (Delega dei Poteri) come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 15 – Durata in Carica degli Amministratori

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

NUOVO TESTO

Art. 15 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telexscritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

9. di modificare l'art. 16 (Cariche Sociali) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 16 – Cariche Sociali

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

NUOVO TESTO

Art. 16 – Cariche Sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone poteri e facoltà. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

10. di attribuire rispettivamente agli artt. 15 (Durata in Carica degli Amministratori), come già anticipato al precedente paragrafo 8, 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio) dello statuto sociale la nuova numerazione di 17, 18 e 19, mantenendone la titolazione ed il testo;

11. di modificare l'art. 22 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, rieleggibili, eletti dall'assemblea degli azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

NUOVO TESTO

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea degli azionisti in conformità alla normativa vigente anche in merito alla composizione

La procedura adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale dovrà assicurare che uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti vengano nominati dalla stessa su designazione della minoranza. A tal fine si procederà come segue:

- a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate presso la sede legale della società liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate, dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
- b) hanno diritto a presentare una lista: 1) il Consiglio di Amministrazione e 2) gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purché, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie; le predette azioni dovranno essere contestualmente depositate ai fini della loro partecipazione in assemblea. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;
- c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;
- d) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;
- e) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il comma precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati e Sindaci Supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

I sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del sindaco uscente.

ed al possesso dei requisiti eventualmente richiesti, in tale ambito l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e settore strettamente attinente quello della società, sicché nella stessa i sindaci dovranno avere una comprovata esperienza. L'assemblea ne fissa altresì l'emolumento per l'intero periodo.

La procedura che sarà adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

- a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate, dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti *eventualmente richiesti dalla normativa vigente*;
- b) hanno diritto di presentare una lista solo gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purché, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. *Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, insieme alla documentazione di cui al precedente punto a), la certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea.* Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;
- c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;
- d) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;
- e) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il comma precedente;
- f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili, *salva diversa disposizione di legge.*

I sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del sindaco uscente; *qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano nella carica.*

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale sostituzione dei suoi membri secondo quanto sopra previsto, l'assemblea procederà alle nomine in conformità a quanto previsto dalla legge.

12. di fissare la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente assemblea che avrà quindi una durata di sei mesi, modificando conseguentemente l'art. 23 (Esercizio Sociale) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 23 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività sociale, l'assemblea per l'esame del bilancio può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

NUOVO TESTO

Art. 23 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il *31 dicembre* di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività sociale, l'assemblea per l'esame del bilancio può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13. di dare mandato al Presidente, ai Vice Presidenti nonché all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, di eseguire la deliberazione di cui sopra nonché di accettare ed introdurre nelle medesime, anche con atto unilaterale, le modifiche, purché non sostanziali, che fossero richieste e/o risultassero necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea straordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare la modifica di articoli dello statuto sociale

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale così come esposto nella relazione degli Amministratori.

Le proposte ivi contenute, che risultano chiare e motivate, sono essenzialmente correlate a esigenze pratiche e di carattere tecnico. Nulla osta alla loro approvazione.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale

DELIBERAZIONI DEL 26 OTTOBRE 2001

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2001

L'Assemblea degli Azionisti di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in Firenze il 26 ottobre 2001,

ha deliberato

- di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2001, come pure il bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di L. 45.649.038.981;
- di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

– utile netto dell'esercizio 2000/2001	L.	45.649.038.981
– alla riserva legale in misura del 5%	L.	2.282.451.949
– al Consiglio di Amministrazione in misura del 2% dell'utile residuo, dedotta l'indennità fissa già corrisposta	L.	607.331.741
– alle n. 57.151.332 azioni di risparmio in ragione di L. 70 per azione (al netto di n. 65.000 azioni risparmio detenute dalla società)	L.	4.000.593.240
– alle n. 644.667.428 azioni ordinarie in ragione di L. 50 per azione	L.	32.233.371.400
– residuo a nuovo	L.	6.525.290.651
- ai dividendi proposti per la distribuzione compete un credito d'imposta del 58,73% interamente senza diritto di rimborso (fruibile in misura limitata);
- di mettere in pagamento il dividendo suddetto dal 22 novembre 2001 (contro lo stacco della cedola n. 12 per le azioni ordinarie e n. 13 per le azioni di risparmio);
- di revocare l'autorizzazione ad acquistare, e successivamente a cedere, azioni ordinarie e/o di risparmio, proprie e della controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A., così come deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 ottobre 2000;
- di autorizzare contestualmente la società ad acquistare, anche in più volte, fino ad un massimo di complessive:
 - n. 50.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.,
 - n. 12.000.000 azioni ordinarie e/o di risparmio della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

alle seguenti condizioni:

- importo massimo: L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95);
- durata: 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
- prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore del 15% alla media dei rispettivi prezzi di riferimento dei singoli strumenti finanziari registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;
- il valore nominale delle azioni acquistate, tenendo conto anche di quelle già acquistate e non cedute, non dovrà essere superiore rispettivamente al 7,39% dell'intero capitale di GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. ed al 7,12% di quello di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.;
- l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili portati a nuovo fino ad un massimo di L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95), quali risultanti dal bilancio approvato al 30 giugno 2001 e dopo il pagamento del dividendo proposto, costituendo una corrispondente riserva azioni proprie nei modi e nei limiti di legge;
- l'acquisto sarà effettuato sul mercato secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- di autorizzare la società a cedere, senza limiti di tempo, le azioni proprie e della società controllante GIM - Generale Industrie Metallurgiche spa, ordinarie e/o di risparmio, eventualmente acquistate anche in esecuzione di precedenti analoghe autorizzazioni e ciò anche prima di aver esaurito gli acquisti. La cessione dei predetti

strumenti finanziari potrà avvenire senza alcuna limitazione, anche temporale, in una o più volte, mediante modalità determinate discrezionalmente dalla società;

- di conferire ogni potere e facoltà agli organi della società affinché provvedano a dare esecuzione agli acquisti ed alle cessioni degli strumenti finanziari in parola e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
- di modificare, per la parte residua dell'incarico in corso alla data odierna, le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 159 del D.L. 24 febbraio 1998 n. 58 dalla assemblea del 28 ottobre 1999 relativamente all'incarico conferito a Deloitte & Touche spa riferendolo esclusivamente all'attività di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2001;
- di determinare, sulla base di un preventivo predisposto secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa con la propria comunicazione DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, in complessive L. 26.000.000 il compenso spettante a Deloitte & Touche S.p.A. relativamente al bilancio d'esercizio (L. 10.000.000) ed al bilancio consolidato (L. 16.000.000) al 31 dicembre 2001, confermando le ulteriori modalità e condizioni dell'incarico in parola così come deliberati in sede di suo conferimento iniziale, giusta deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 28 ottobre 1999. I predetti compensi non sono comprensivi delle spese vive, che verranno riaddebitate al costo, e verranno aggiornati qualora dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili nel rispetto della sopra ricordata deliberazione della CONSOB;

in sede straordinaria:

- di convertire da Lire in Euro il valore nominale delle n. 701.883.760 azioni ordinarie e di risparmio che costituiscono il capitale sociale come segue:
 - adozione del nuovo valore nominale di € 0,50 per ciascuna delle n. 644.667.428 azioni ordinarie e delle n. 57.216.332 azioni di risparmio;
 - conversione del capitale sociale, con la conseguente sua riduzione, da L. 701.883.760.000 ad € 350.941.880;
 - destinazione a riserva legale della differenza di € 11.550.830,21;
- di modificare l'art. 4 (Capitale), l'art. 8 (Utile d'Esercizio), l'art. 2 (Sede), l'art. 7 (Delega degli Amministratori), l'art. 10 (Convocazione dell'Assemblea), l'art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), l'art. 12 (Costituzione e svolgimento dell'Assemblea), l'art. 13 (Presidenza dell'Assemblea), l'art. 14 (Amministrazione della Società), l'art. 16 (Cariche sociali), l'art. 22 (Collegio Sindacale) e l'art. 23 (Esercizio sociale) dello statuto sociale.
- di trasferire il testo e la titolazione dell'art. 15 (Durata degli Amministratori) dello statuto sociale al successivo art.17 (Adunanze del Consiglio) dello stesso, modificando la titolazione ed il testo dell'art. 15 medesimo e recependo sostanzialmente il testo dell'art. 19 (Delega dei Poteri)
- attribuendo conseguentemente agli artt. 15 (Durata in Carica degli Amministratori), 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio) dello statuto sociale la nuova numerazione di 17, 18 e 19, mantenendone la titolazione ed il testo.

Per una migliore esposizione, si riporta di seguito il testo completo dello statuto in vigore dopo le modifiche di cui sopra:

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A..

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Roma, Via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze, Via dei Barucci n. 2; il Consiglio di Amministrazione può istituire, ed eventualmente sopprimere, altrove, anche all'estero, uffici, succursali ed agenzie.

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonché, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Art. 4 – Capitale

Il capitale sociale è di € 350.941.880 (trecentocinquanta milioninovecentoquarantunomila-ottocentottanta) rappresentato da n. 701.883.760 (settecentounmilionioctocentottantatremilasettecentosessanta) azioni, di cui n. 644.667.428 (seicentoquarantaquattromilioniseicentosessantasettemilaquattrocentoventotto) ordinarie e n. 57.216.332 (cinquantasettemilioniduecentosedicimilatrecentotrentadue) di risparmio, tutte del valore nominale di € 0,50 (zerovirgolacinquanta) ciascuna.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie e di risparmio sono determinati ed indicati nel presente statuto anche in conseguenza delle operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 – Categorie di azioni

In quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'assemblea degli azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle assemblee di altre categorie di azioni né quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per le parti della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della società, gli azionisti di risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto aumentato del 2% ad anno.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.

Art. 6 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 – Delega degli Amministratori

Con delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2000, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà, da esercitarsi anche frazionatamente in una o più volte per il periodo massimo di cinque anni dalla data della detta deliberazione e con facoltà di abbinare warrant agli strumenti finanziari di nuova emissione, di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché quella di emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni nei limiti di cui sopra, nonché solo warrant, per un ammontare nominale massimo complessivo di € 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), ivi compreso l'aumento del capitale sociale al servizio delle obbligazioni convertibili e/o degli warrant che fossero emessi.

La delega ad emettere in una o più volte obbligazioni, così come sopra descritta, dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt. 2410 e 2420 bis del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti per le operazioni di cui sopra tutti i necessari poteri, compresi quelli di definire i prezzi di emissione (tenuto conto dell'interesse sociale, del patrimonio netto della società e dei corsi di borsa del titolo), rapporti di conversione, termini, modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione e la liberazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, ivi compresa la facoltà di collocare pure presso terzi i diritti di opzione eventualmente non esercitati, come pure di utilizzare quanto previsto dall'art. 2441 comma 7 del Codice Civile, nonché di richiedere la quotazione dei titoli di nuova emissione alle borse valori nazionali ed estere. Al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del suo Presidente, dei suoi Vice Presidenti nonché dell'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, sono stati inoltre conferiti, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per aggiornare il testo degli artt. 4 e 7 dello statuto sociale in ragione dell'eventuale esercizio anche parziale della delega qui conferita e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi nonché per provvedere al deposito delle relative attestazioni di legge e del nuovo testo dello statuto sociale.

Art. 8 – Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del 7,24% (settevirgolaventiquattro) in ragione di anno del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,24% (settevirgolaventiquattro) in ragione di anno del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2,07% (duevirgolazerosette) in ragione di anno del loro valore nominale.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Art. 9 – Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'assemblea di seconda e di terza convocazione.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla normativa vigente in materia.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nel rispetto delle modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La società, anche tramite gli intermediari autorizzati, rilascerà agli azionisti che ne facciano richiesta la scheda di voto per corrispondenza predisposta in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, osservate le modalità richieste dall'avviso stesso.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 12 – Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, e la validità delle relative deliberazioni, sono regolate dalle disposizioni della legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione; determinare la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, nonché proclamarne l'esito.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.

Art. 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso proposto salvo il caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Gli interventi di ciascun azionista saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'azionista dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 – Amministrazione della società

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a dodici amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge o per statuto siano demandati alla assemblea; il Consiglio può costituire al suo interno Comitati, fissandone le competenze ed i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telescritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 – Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone poteri e facoltà. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Art. 17 – Durata in carico degli Amministratori

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 18 – Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di tre volte l'anno.

Gli amministratori debbono essere convocati al domicilio con lettera o telex inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'indicazione degli amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Art. 20 – Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare direttori generali, direttori, procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due amministratori.

Art. 21 – Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea degli azionisti in conformità alla normativa vigente anche in merito alla composizione ed al possesso dei requisiti eventualmente richiesti; in tale ambito l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e settore strettamente attinente quello della società, sicché nella stessa i sindaci dovranno avere una comprovata esperienza. L'assemblea ne fissa altresì l'emolumento per l'intero periodo.

La procedura che sarà adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

- a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate, dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente;
- b) hanno diritto di presentare una lista solo gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purché, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, insieme alla documentazione di cui al precedente punto a), la certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;
- c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;
- d) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;
- e) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il comma precedente;
- f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili, salva diversa disposizione di legge.

I sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano nella carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale sostituzione dei suoi membri secondo quanto sopra previsto, l'assemblea procederà alle nomine in conformità a quanto previsto dalla legge.

TITOLO VI

Art. 23 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività sociale, l'assemblea per l'esame del bilancio può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII

Art. 24 – Diritti del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio stesse.

TITOLO VIII

Art. 25 – Durata della società

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata uno o più volte per deliberazione dell'assemblea.

TITOLO IX

Art. 26 – Liquidazione della società

La liquidazione della società è fatta a norma di legge.

